

ATTO N. DD-A18 601

DEL 12/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA
A1821A - Protezione civile**

OGGETTO: Acquisto di 1308 litri di gel disinfettante lavamani e n.1390 litri di ipoclorito di sodio. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. a) del D.lgs 50/2016 con utilizzo del Mercato elettronico della P.A. Determinazione a contrarre e di affidamento. Spesa di € 16.073,89 o.f.i. sul cap. 111891/2020. SMARTCIG Z2D2C5BC02

Premesso che:

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.20 del 22/02/2020 relativamente all'emergenza CORONA VIRUS COVID-19 è stata attivata l'Unità di crisi Regionale - U.C.R., in modalità operativa h24 presso la sede della Protezione Civile Regionale;

il DPCM 01/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" all'allegato 4 tra le misure igieniche a cui attenersi indica al punto a) la raccomandazione di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.24 del 01/03/2020 con il quale si dispone di eseguire misure di igienizzazione in tutti gli edifici adibiti ad attività didattiche ed educative, conformemente all'accordo riportato in allegato 1 al Decreto;

Considerato che:

si ritiene necessario provvedere con urgenza all'acquisizione di una scorta di gel disinfettante lavamani pari a 1308 litri e n.2780 di ipoclorito di sodio;

Dato atto che

Nel catalogo Mepa della GOLMAR ITALIA SPA risultano presenti i prodotti in parola con il Codice "GOLMAR 6091" e "GOLMAR 4137" di importo unitario rispettivamente di € 8,50 oltre IVA al 22% per flacone da 1 litro ed € 1,04 oltre IVA al 22% per flaconi da 2 litri;

visto che l'offerta del prodotto a catalogo di cui sopra risulta congrua rispetto ai prezzi di mercato ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 e corrispondente a quanto il Settore Protezione Civile intende acquisire;

Risulta necessario utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art.36, c.2 lett.a) del Dlgs 50/16 procedendo, con l'Ordine diretto n.5416678, alla fornitura di 1308 litri di gel disinfettante lavamani (Codice fornitore GOLMAR 6091) e n. 2780 litri di ipoclorito di sodio (Codice fornitore GOLMAR 4137) presenti nell'iniziativa "BENI - PRODOTTI MONOUSO, PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI", sul catalogo della GOLMAR ITALIA SPA;

Dato atto che CONSIP S.p.A. e i soggetti aggregatori della Regione Piemonte (SCR s.p.a.) non hanno ad oggi stipulato alcuna convenzione per il noleggio in oggetto e pertanto si può procedere ad autonoma procedura di acquisto, fermo restando il diritto di recesso dell'amministrazione regionale nel caso in cui, in corso di contratto, si rendesse disponibile tale convenzione, così come stabilito all'art.1 del D.L. 95/2012 (convertito con L. 135/2012);

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e non è stato redatto il "DUVRI" non essendo stata riscontrata la presenza di alcun rischio, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008, così come integrato dal D.lgs. 106 del 3 agosto 2009, per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI" poiché tale prescrizione "... non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni";

Precisato che:

le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle Condizioni generali di contratto del MePa, nonché nel Foglio Patti e Condizioni allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

non sussistono costi per la sicurezza;

ritenuto di effettuare la scelta del contraente con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. b), in quanto trattasi di una fornitura con caratteristiche altamente standardizzate e definite dal mercato;

considerato che risulta necessario di impegnare € 16.073,89 a favore di GOLMAR SPA corrente in Corso Unione Sovietica 603 TORINO - CF/PI 02555860010 (Cod. benef. 13103) sul cap 111891/2020 del bilancio gestionale provvisorio 2020/2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice

A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;

appurato che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 comma 1, allegato n. 7 al D. Lgs. 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le stesse riportano i seguenti codici e gruppo:

Codice Missione 11 (Soccorso Civile)

Codice Programma 01

Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendi

Servizi antincendio

Conto Finanziario U. 1.03.01.02.999

trans. UE 8

ricorrente 4

perimetro sanitario 3;

preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 111891 delle uscite di bilancio relativo all'esercizio finanziario 2020;

preso atto che con nota prot. n. 8586 del 24/02/2020, la dirigente del Settore Protezione Civile, Ing. Sandra Beltramo, è stata delegata dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Dott. Salvatore Martino Femia, ad effettuare impegni di spesa sui capitoli inseriti nella missione 11, programma 11.01 associati al codice "A1821A" del Bilancio regionale e relativamente ai capitoli riferiti ai progetti di Cooperazione Territoriale, inseriti nella Missione 19, programma 19.02;

preso atto che ai sensi della L.R. 23 dicembre 2019, n. 24 art.1, comma 3, la gestione delle spese non è soggetta alle limitazioni di cui all'art.1, comma 2 della medesima Legge Regionale in quanto spese obbligatorie;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle a
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

- D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2020 - 2022"
- DGR n.12-924 del 17/01/2020, avente per oggetto "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie". Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli";
- OCDPC 3 febbraio 2020 n. 630 art. 1 c.2 art. 3 (deroghe codice contratti, ambiente, espropri, progetti, urbanistica);
- OCDPC 22 febbraio 2020 n.638, art. 1 (deroghe codice dei contratti);
- DPCM 23 febbraio 2020, n. 575 "nomina del soggetto attuatore (Presidente Regione Piemonte), ai sensi dell'art. 1 c.1 OCDPC 3 febbraio 2020;

DETERMINA

1. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nel Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi Ing. Sandra Beltramo;

2. di affidare ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. b) del D.lgs 50/16, la fornitura di 1308 litri di gel disinfettante lavamani (Codice fornitore GOLMAR 6091) e 2.780 litri di ipoclorito di sodio (Codice fornitore GOLMAR 4137) presenti nell'iniziativa "BENI - PRODOTTI MONOUSO, PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI", all'operatore economico GOLMAR ITALIA SPA corrente in Corso Unione Sovietica 603 - TORINO, procedendo sulla piattaforma www.acquistinretepa.it nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con l'acquisizione tramite l'Ordine diretto n. 5416678;

3. di affidare l'incarico secondo lo schema di contratto generato dal mercato elettronico della PA, nonché secondo il Foglio Patti e Condizioni e le clausole negoziali essenziali contenute nelle Condizioni generali di contratto del MePA di cui all'Ordine diretto n. 5416678;

4. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze e che, quindi, i relativi costi sono pari a zero;

5. di impegnare € 16.073,89 a favore GOLMAR ITALIA SPA corrente in Corso Unione Sovietica 603 - TORINO - CF/PI 02555860010 (Cod. benef. 13103) sul cap

111891/2020 del bilancio gestionale provvisorio 2020/2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;

6. di precisare che sul predetto capitolo 111891/2020 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

7. di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 a seguito dell'esito positivo dei controlli effettuati relativamente ai requisiti di cui all'art. 80;

9. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale: www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 23 e. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: GOLMAR ITALIA SPA

Importo: € 16.073,89 ofi

Dirigente responsabile: Sandra BELTRAMO

Modalità Individuazione Beneficiario: Acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36, c.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con utilizzo del Mercato elettronico della P.A.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

LA DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Sandra Beltramo

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

OGGETTO: ACQUISTO DI 1308 LITRI DI GEL DISINFETTANTE LAVAMANI E N.2780 LITRI DI IPOCLORITO DI SODIO. IMPORTO ORDINE: EURO 13.175,32

CIG: Z2D2C5BC02

Il presente “Foglio patti e condizioni” disciplina il contratto relativo all’acquisto di n.1.308 litri di gel disinfettante lavamani (Codice fornitore GOLMAR 6091) e n.2.780 litri di ipoclorito di sodio (Codice fornitore GOLMAR 4137).

Per quanto non disciplinato con il presente foglio patti e condizioni si fa rinvio alla documentazione nel Bando MePA BENI - PRODOTTI MONOUSO, PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI ed in particolare alle “Condizioni generali di Contratto” e al “Capitolato Tecnico” della stessa.

Importo

L’importo contrattuale è di € 13.175,32 per l’acquisto di n.1.308 litri di gel disinfettante lavamani e n.2.780 litri di ipoclorito di sodio.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni della fornitura ai sensi dell’art. 106), comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo contrattuale, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario.

Consegna

La fornitura verrà ritirata a carico dell’amministrazione direttamente presso i magazzini della GOLMAR ITALIA SPA, previo accordo telefonico.

Corrispettivi

Il prezzo offerto si intende comprensivo di ogni costo relativo al trasporto e alla consegna del materiale. Il fornitore è tenuto ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, ed ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali.

Si ricorda che le condizioni generali allegate ai bandi MEPA prevedono che “Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto, l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del Contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore.”.

Liquidazione corrispettivi

Le fatture trasmesse in forma elettronica dovranno riportare gli estremi del CIG e il numero dell'Ordine Diretto.

La Regione Piemonte procederà al pagamento della fattura nei termini di legge dalla “messa a disposizione da parte del fornitore” (vedi Circolare del 03.05.2013, n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate), in quanto giustificato dalle particolari circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto quali la necessità di acquisizione, preliminarmente alla liquidazione, di tutte le verifiche previste dalla normativa vigente.

Il pagamento in ogni caso è subordinato all'esito positivo delle operazioni di verifica.

Il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente:

Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Protezione Civile (A18.21) Corso Marche 79 – 10146 Torino (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016) codice IPA V3QQD9 e Codice identificativo di gara (CIG).

Garanzie

Ai sensi degli artt. 93 c. 1 e 103 c. 11 del Dlgs 50/16, in ragione dell'entità dell'importo, non si richiedono le garanzie provvisorie e definitive.

Diffornità

L'Amministrazione contesterà alla Ditta eventuali diffornità riscontrate nel prodotto consegnato.

La Ditta dovrà ritirare entro 10 (dieci) giorni lavorativi, dal ricevimento della contestazione, la merce contestata e sostituirla. Trascorso tale termine, se la Ditta non avrà provveduto a sostituire il suddetto materiale, ferma l'applicazione delle penali, la Regione Piemonte potrà acquistare lo stesso presso terzi fornitori, addebitando alla Ditta l'eventuale maggior prezzo.

Tale termine (10 giorni) non modifica in alcun caso il termine di consegna originario a partire dal quale viene attivato il calcolo della penale.

Penalità

Nel caso di mancata effettuazione della consegna nei termini previsti, ovvero in caso di manchevolezze nella qualità dei beni forniti, l'Amministrazione, previa contestazione scritta alla Ditta, avrà facoltà di applicare le seguenti penalità:

- nel caso di manchevolezza o deficienze sulla qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: oltre alla sostituzione dei beni o materiali forniti, pari all'1 % calcolato sull'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% di detto importo;
- per ritardi nello svolgimento delle forniture e/o del montaggio: pari all' 1 % per ogni giorno naturale di calendario, o frazione di giorno, maturato di ritardo, calcolata sull'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% di detto importo.

Le penalità saranno addebitate sul credito della ditta.

Risoluzione

E' facoltà dell'Amministrazione risolvere di diritto il contratto:

- a) in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali (tre inosservanze accertate costituiscono "ripetute inosservanze");
- b) in caso di subappalto non autorizzato;
- c) in caso di vizi di fornitura tali da dover comportare per l'Amministrazione il ricorso ad un altro fornitore esterno.

L'Amministrazione procederà a risolvere il contratto con proprio provvedimento, comunicato alla Ditta aggiudicataria, senza necessità di atti giudiziari, salvo il risarcimento dei danni e l'escussione della cauzione prestata dalla Ditta.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione alla Ditta secondo le vigenti disposizioni di legge.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

2. Ai fini di cui alla L 136/2010 e s.m.i., l'operatore economico aggiudicatario dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3, comma 1, della legge 136/2010).

3. I corrispettivi della fornitura saranno liquidati a seguito di presentazione di fattura elettronica a: Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Protezione Civile (codice A1821) Corso Marche 79 – 10146 Torino (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016) codice IPA V3QQD9 e Codice identificativo di gara (CIG).

Clausole risolutive

Si dà atto che preventivamente alla stipula del contratto il RUP o il Dirigente competente verificherà il rispetto dell'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999 e s.m.i.

Il Settore Protezione Civile e Sistemi Antincendi Boschivi si riserva la facoltà di aggiudicare e successivamente stipulare il relativo contratto sotto condizione risolutiva nel caso in cui siano decorsi oltre 30 giorni dall'avvio delle verifiche del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non risultino pervenute tutte le risposte dalle amministrazioni competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. .

Risoluzione controversie

Per la risoluzione delle controversie è competente in via esclusiva il foro di Torino.

Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali da Lei forniti al Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Nello specifico:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Attività giuridica e amministrativa. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal Codice. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa all'attività di affidamento del servizio in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;

- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è Sandra Beltramo responsabile del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi;
- il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI, i cui dati di contatto sono protocollo@cert.csi.it;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati, per un periodo di 5 anni;
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile (esterno) del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Ulteriori informazioni

Nel rispetto della misura 8.1.8 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'aggiudicatario dell'appalto non dovrà concludere contratti di lavoro subordinato/autonomo o attribuire incarichi ad ex dipendenti o soggetti legati alla Regione Piemonte da un rapporto di lavoro autonomo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali o hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori che abbiano inciso in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto.

Nel rispetto della misura 8.1.11 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'operatore si obbliga a rispettare il Patto di integrità degli appalti pubblici regionali, che si

allega (All. A) e che deve essere espressamente accettato dagli operatori che presentano l'offerta. Il mancato rispetto del Patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del contratto.

L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con la fornitura affidata.

Allegati:

Allegato A patto di integrità

PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.
4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:
 - a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;
 - c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
 - d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha

in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
- h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4

Obblighi della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62.

2. La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5
Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
 - b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO N. DD-A18 601 DEL 12/03/2020**

Impegno N°: 2020/4430

Descrizione: ACQUISTO DI 1308 LITRI DI GEL DISINFETTANTE LAVAMANI E
N.2780 LITRI DI IPOCLORITO DI SODIO

Importo (€): 16.073,89

Cap.: 111891 - SPESE PER LE ATTIVITA' RIGUARDANTI LA
PREVENZIONE,PREVISIONE,SOCCORSO E INFORMAZIONE DI PROTEZIONE
CIVILE (LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2003, N.7 E ARTICOLO 12 DELLA LEGGE
24 FEBBRAIO 1992 N. 225) - ALTRI BENI CONSUMO

Art.: 0

UEB: 0

CIG: Z2D2C5BC02

Soggetto: Cod. 13103

PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Missione: Cod. 11 - Soccorso civile

Programma: Cod. 1101 - Sistema di protezione civile

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti